COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

che definisce i metodi di controllo per il mantenimento della qualifica di «ufficialmente indenne da tubercolosi» da parte degli allevamenti bovini di taluni Stati membri e di certe regioni degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/76/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/25/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 14,

considerando che oltre il 99,9 % degli allevamenti bovini degli Stati membri e delle regioni menzionate negli allegati è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 64/432/CEE per aver rispettato i requisiti di questa qualifica da almeno dieci anni; che, per almeno sei anni nei controlli effettuati non sono stati constatati casi di tubercolosi bovina in numero superiore, per anno, ad uno ogni 10 000 allevamenti;

considerando che, per mantenre la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi, è necessario definire misure di controllo che ne garantiscano l'efficacia e che vengano adeguate alla speciale situazione sanitaria degli allevamenti bovini negli Stati membri e regioni citati negli allegati;

considerando che, onde consolidare e semplificare la situazione inerente a questo settore, è necessario revocare talune precedenti decisioni della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri e le regioni riportati, rispettivamente, agli allegati I e II soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 64/432/CEE, articolo 3, paragrafo 14, a condizione che almeno il 99,9 % degli allevamenti bovini sia stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), da almeno dieci anni e in cui per almeno sei anni non siano stati constatati casi di tubercolosi in numero superiore, per anno, ad uno ogni 10 000 allevamenti situati in detto Stato membro o detta parte di Stato membro.

Articolo 2

Tutti gli allevamenti bovini negli Stati membri o nelle regioni definite rispettivamente agli allegati I e II sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi se vengono rispettati i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Deve essere creato un sistema di identificazione che renda possibile, per ciascun bovino, risalire all'allevamento di origine e di transito.

2. Ogni animale macellato dev'essere sottoposto ad un esame ante mortem e post mortem eseguiti conformemente alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio [3].

3. Ogni caso sospetto di tubercolosi in un animale vivo o morto o macellato dev'essere notificato alle autorità competenti.

4. Per ogni caso sospetto, le autorità competenti eseguono le indagini necessarie a confermare o invalidare il sospetto, risalendo agli allevamenti di origine e di transito. Se durante l'esame post mortem o la macellazione vengono individuate lesioni sospette di tubercolosi, le autorità competenti sottopongono tali lesioni all'esame del laboratorio.

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 16.
[3] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

5. La qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi degli allevamenti di origine e di transito dei bovini sospetti viene sospesa e il periodo di sospensione viene mantenuto finché le analisi cliniche o di laboratorio o le prove della tubercolina non abbiano escluso la presenza della tubercolosi bovina.

6. Se il sospetto di tubercolosi viene confermato mediante le prove della tubercolina o mediante esami clinici o di laboratorio, la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi degli allevamenti di origine e di transito viene revocata.

Articolo 4

La qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi resta sospesa finché:

— tutti gli animali ritenuti infetti non siano stati allontanati dall'allevamento;

— gli impianti e le apparecchiature non siano stati disinfettati;

— tutti i rimanenti bovini di età superiore alle sei settimane abbiano avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE, la prima delle quali sia stata effettuata sei mesi dopo il termine delle operazioni di risanamento dell'allevamento e la seconda almeno sei mesi dopo aver effettuato la prima.

Articolo 5

Eventuali informazioni su allevamenti colpiti da tubercolosi, nonché una relazione epidemiologica dovranno essere inviati alla Commissione senza indugio. Per «allevamento colpito da tubercolosi» si intende un allevamento di origine o di transito che abbia contenuto un bovino risultato positivo al Mycobacterium bovis.

Articolo 6

Le decisioni 80/984/CEE [1], 94/959/CE [2], 95/63/CE [3] e 95/138/CE [4] della Commissione sono revocate.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 281 del 25. 10. 1980, pag. 31.
[2] GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 23.
[3] GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 15.
[4] GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 53.

ALLEGATO I

Stato membro

— Danimarca
— Finlandia
— Svezia
— Paesi Bassi
— Lussemburgo
— Germania

ALLEGATO II

Regioni degli Stati membri

...